

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 330

Si certifica che presente atto è stato

Publicato all'Albo Pretorio on-line del

Comune dal 15/02/24 al 03/03/2024

COMUNE DI POZZALLO

COMMISSARIO AD ACTA

opposizioni e reclami

RESPONSABILE IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 03 DEL 15/02/2024

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: acquisizione sanante ex art 42 bis del d.p.r. 327/2001 - esecuzione sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 165/2021 del 4 novembre 2020, depositata in data 17 settembre 2021 e variazione di bilancio

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Rosanna Mallemi, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura UTG di Ragusa, nella qualità di Commissario ad acta, in sostituzione del Viceprefetto aggiunto dott. Gabriele Barbaro, giusta delega del Prefetto di Ragusa prot. n. 15025 del 13.03 2023;

Premesso che, con sentenza del Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche n. 165/2021 del 4 novembre 2020, depositata in data 17 settembre 2021, pronunciata su ricorso proposto dal sig. Pietro Alfieri ex art 143 r.d. n. 1775/1933 e art. 31 e 117 c.p.a., è stato accertato in capo al Comune di Pozzallo l'obbligo di provvedere sull'istanza dal medesimo avanzata in data 12 marzo 2020, per la cessazione dell'illecita occupazione e la restituzione del pozzo trivellato ad uso irriguo e potabile, ubicato lungo la S.P. 46 in contrada Recupero - Carpintera ed ogni sua pertinenza e adiacenza, catastalmente individuato al foglio 3 particella 287, sub 2 (ex 42 fr), con il riconoscimento dei danni patiti e, in alternativa l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del d.p.r. 327 del 2001 con il pagamento del relativo indennizzo, ed ha assegnato al Comune di Pozzallo il termine di 90 giorni per concludere il procedimento;

Che il pozzo oggetto del contendere risulta di fondamentale importanza per l'approvvigionamento dell'acqua, risultando l'opera di primario interesse per il territorio comunale di Pozzallo;

Che, in particolare, l'occupazione illecita ha avuto inizio in data 28 giugno 1975, a seguito dell'annullamento da parte del Prefetto di Ragusa del decreto di occupazione adottato dal Sindaco di Pozzallo;

Che il sig. P. ha formulato l'istanza di cui al punto precedente in data 12 marzo 2020 sulla base del principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in base al quale "per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 bis del d.p.r. n.327/2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla pubblica amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell'illecito permanente dell'occupazione senza titolo";

Che nella medesima sentenza il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche ha assegnato al Comune di Pozzallo il termine di novanta (90) giorni per provvedere, nominando, in caso di ulteriore inadempimento il Prefetto dell'UTG di Ragusa quale commissario ad acta;

Accertato il decorso del termine per l'adempimento previsto in sentenza da parte del creditore Comune di Pozzallo, senza che quest'ultimo abbia spontaneamente provveduto in merito;

Dato atto che, pertanto, in data 19 aprile 2022, giusta delega del Prefetto, si è insediato quale commissario *ad acta*, il dott. Gabriele Barbaro, Viceprefetto aggiunto, presso la Prefettura U.T.G. di Ragusa, alla presenza delle parti e dei rispettivi legali;

Che in quella sede, il Commissario *ad acta* ha dato incarico all'ingegnere capo del Comune di Pozzallo, ing. Pisani, di redigere apposita perizia per la stima del valore del bene in questione, anche sulla scorta delle valutazioni espresse nella perizia del tecnico del ricorrente, depositata agli atti;

Visto il verbale del 4 agosto 2022, con il quale si chiarisce che, come previsto nella sentenza *de qua*, oggetto del mandato commissariale risulta essere l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis del d.p.r. 327/2001, con la liquidazione del solo indennizzo previsto dal comma 1 della medesima norma, restando estranea ogni questione relativa all'indennizzo di cui al comma 3 della medesima norma, oggetto di separato giudizio proposto nelle more dal sig. Alfieri davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per ottenere la rettifica della sentenza nella parte in cui nella medesima è stato fatto riferimento "*alle sole conseguenze economiche indicate nell'articolo 1 della norma richiamata*";

Considerato, inoltre che nel medesimo verbale del 4 agosto 2022 il commissario ha preso atto dei diversi criteri adottati nelle rispettive perizie delle parti e dai risultati eccessivamente distanti che ne discendono e, in particolare:

- la perizia redatta dall'ing. Giorgio Scapellato a seguito dell'incarico ricevuto dal sig. _____ che determina il valore commerciale del pozzo trivellato pari ad € 475.800,00;

- la perizia tecnica per la determinazione dell'indennità di esproprio del pozzo Alfieri redatta dal geom. Ficili Giuseppe a seguito dall'incarico ricevuto dal Comune di Pozzallo che determina il valore del bene in complessivi € 59.890,00

Visto l'articolo 42bis del d.p.r. 327/2001 a mente del quale "*valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene*";

Dato atto che a seguito del trasferimento ad altra sede del dott. Gabriele Barbaro, la scrivente, giusta delega del Prefetto dell'U.T.G. di Ragusa, dott. Rosanna Mallemì è stata incaricata di svolgere le funzioni di commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza di cui all'oggetto;

Che, pertanto, la scrivente si è insediata in data 21 giugno 2023 presso il Comune di Pozzallo;

Interpellato, da ultimo, il dirigente tecnico *pro tempore* del Comune di Pozzallo, ing. Giuseppe Giuliano, il quale, con nota prot. 17811 dell'11 luglio 2023 ha evidenziato quanto segue:

"nella relazione redatta dal tecnico del sig. _____, ing. Giorgio Scapellato "*si procede attraverso una comparazione con i canoni di locazione di pozzi destinati ad uso idropotabile dal vicino comune*

di Modica, attraverso alcuni calcoli, alla stima di 0,097 €/m³, derivandone, poiché dal pozzo in esame vengono emunti 441.404 m³, un canone annuo di € 42.825,89". tale ricostruzione, tuttavia, "non tiene però conto del fatto che nel comune di Pozzallo, a differenza del comune di Modica, gli oneri manutentivi e le spese per energia elettrica sono a carico del Comune, e non già del privato. Ammettendo che le spese sostenute dal Comune per tali voci ammontino al 73,5 % (corrispondenti a una percentuale del 26,5 % di spese generali e utile d'impresa da riconoscere al privato), si perviene al canone annuo corretto pari a:

$$€ 42.825,89 * 26,5 \% = € 11.348,86$$

Anche dando per buoni i ragionamenti sul tasso di rendimento applicabile – stimato pari al 9,0 % - si perviene quindi ad una stima del più probabile valore di mercato del pozzo pari a: € 11.348,86 / 0,09 = € 126.098,45";

Ritenuta congrua e conducente la stima dell'ing. Giuliano in ordine al valore da attribuire al cespite e, pertanto, di dover determinare il valore dell'indennizzo dovuto dal Comune di Pozzallo a favore del ricorrente per l'acquisizione ex art 42 bis comma 1 del d.p.r 327/2001 in € 126.098,45, ricavata applicando il tasso di rendimento ricostruito dall'ing. Scapellato.

Ritenuto, che, in conformità con le previsioni dell'art 42 bis comma 1 del d.p.r. 327/2001, risulta necessario aggiungere alla predetta somma dovuta a titolo di indennizzo di € 126.098,45 anche quanto dovuto al ricorrente a titolo di pregiudizio per il danno non patrimoniale pari a ulteriori € 12.609,84, a titolo di pregiudizio non patrimoniale per il ricorrente, pari al 10% del valore venale del bene, ai sensi della medesima disposizione, per un totale dovuto pari a € 138.708,29;

Ritenuto, infine, necessario rendere fruibile all'uso pubblico il bene di che trattasi e, pertanto di dover costituire la servitù di Stradella interpodereale di accesso al pozzo di mt 850 circa, ricadente su proprietà _____ ostituzione della servitù di passaggio sulla stradella interpodereale di accesso al pozzo dalla Via P. Tarcisio Bellaera (ex S.C. Recupero – Campanella – Scaro) della lunghezza di mt 850 circa, ricadente sui fondi in catasto al foglio 3, particelle 333, 329, 334, 327, 220 e 224, e della servitù di acquedotto per una lunghezza di mt 50 circa, ricadente sui fondi in catasto al foglio 3, particelle 287 e 222, a fronte della quale si corrisponde al Sig. _____ la somma ulteriore di € 8.850,00;

Rilevata l'impossibilità di corrispondere, in questa sede, quanto previsto dal comma 3 del richiamato articolo 42 bis, a mente del quale "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma";

Tenuto conto, infatti che la sentenza cui con il presente atto si ottempera, infatti, fa espresso riferimento, quanto alle conseguenze economiche, al solo comma 1 dell'articolo 42 bis e non anche al comma terzo;

Evidenziato, inoltre, che il ricorso proposto dal sig. _____ davanti al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per ottenere la rettifica della sentenza 165/2021, laddove non prevede l'estensione delle conseguenze economiche alle previsioni di cui al comma terzo dell'articolo 42 bis, è stato definito con la sentenza n. 83/2023 dell'1 marzo 2023, depositata in cancelleria in data 3 maggio 2023, che ha rigettato il ricorso, precisando che il riferimento contenuto nella sentenza oggetto del giudizio all'art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 alle sole conseguenze economiche di cui all'art. 42 bis comma 1 riguarda solo le modalità con le quali prima l'Amministrazione e poi eventualmente il Prefetto di Ragusa devono procedere a concludere il procedimento. Mentre resta salva, ai sensi dell'art. 42 bis comma 3, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni per l'occupazione illecita, domanda non proposta espressamente nel giudizio avverso il silenzio e sulla quale correttamente il Tribunale non si è pronunciato;

Alla luce di tutto quanto premesso, considerato e ritenuto e visto, la sottoscritta, Commissario *ad acta*, in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche n. 165/2021 del 4 novembre 2020, depositata in data 17 settembre 2021, nonché dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, con particolare riferimento al Titolo II capo VII art. 42 bis;

DECRETA

È disposta, con i poteri del Consiglio comunale, a favore del Comune di Pozzallo, con sede in Piazza Municipio n. 1, 97016, c.f. 00170330880, ai sensi dell'articolo 42 bis del d.p.r. 327/2001, l'acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile dei cespiti di seguito indicati, siti lungo la strada provinciale Pozzallo - Ispica a circa km 2,100 dal centro abitato di Pozzallo (incrocio Viale Europa), appartenenti ad _____, nato a Ispica il 26.01.1949, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune e precisamente:

- pozzo trivellato ad uso irriguo, destinato ad uso potabile, sito nel Comune di Pozzallo, completo di casotto in muratura, impianto di sollevamento e relativa cabina elettrica, con accessioni, pertinenze e dipendenze, quali una striscia di terreno della superficie di circa mq 100 (mt. 50x2) per la posa in opera della lamiera, dotato di cabina elettrica, quadri, allacciamento alla rete elettrica pubblica, l'uno e gli altri allocati in un casotto in muratura delle dimensioni di mt. 4,50 x 4,50, identificato al NCEU al Foglio 3 particella 287 sub. 2 Contrada Recupero snc, cat. C/2 cl. 2 mq15 RC € 30,99;

È disposta altresì la costituzione della servitù di passaggio sulla stradella interpodereale di accesso al pozzo dalla Via P. Tarcisio Bellaera (ex S.C. Recupero - Campanella - Scaro) della lunghezza di mt 850 circa, ricadente sui fondi in catasto al foglio 3, particelle 333, 329, 334, 327, 220 e 224, e della servitù di acquedotto per una lunghezza di mt 50 circa, ricadente sui fondi in catasto al foglio 3, particelle 287 e 222;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. Dette aree, pertanto sono trasferite in proprietà al Comune di Pozzallo, a ogni effetto di legge, ai sensi del disposto dell'articolo 42 bis del d.p.r. 327/2001;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 bis del d.p.r. 327/2001 l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere al sig. Pietro Alfieri, proprietario dei beni di cui all'art. 1 è stabilito in € 147.558,29 e specificamente:

- a) per indennizzo ex art 42 bis del d.p.r. 327/2001 € 126.098,45;
- b) Per 10% sul valore venale del bene come sopra determinato, a titolo di danno non patrimoniale € 12.609,84;
- c) servitù di Stradella e acquedotto € 8.850,00;

Il tutto per un totale complessivo che il Comune di Pozzallo corrisponderà al sig. _____ pari a € 147.558,29;

Preso atto che è preliminarmente necessario adottare apposita variazione di bilancio, al fine di costituire il relativo stanziamento, allo stato assente, sul capitolo di bilancio istituito per tale tipologia di spesa (cap. 5570/7 "copertura debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37 DL 77/95 - A.A. - transazioni e spese indispensabili per evitare controversie);

che allo scopo è necessario prelevare la somma di euro 147.162,72 dal capitolo 5570/9 nel quale si è riscontrata disponibilità per impinguare il capitolo 5570/7 al fine di integrare la somma di euro 395,57 già disponibile nello stesso capitolo;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che ai primi tre commi così recita:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

Ritenuto pertanto, con i poteri del Consiglio comunale, insiti nella carica commissariale esercitata, e per le ragioni di cui sopra, di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2024, la variazione di bilancio di cui all'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la stessa riguarda ex lege la competenza e la cassa e connessa viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio di bilancio;

Visti i pareri favorevoli resi sulla presente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 8/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto altresì il parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, giusto verbale n.04 del 9 febbraio 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/11;
- la L.R. n. 48/1991;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art.12, comma 2, della L.R. 44/91;

DELIBERA

di dare atto che la presente delibera annulla e sostituisce la precedente


1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2024, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, la variazione di cui all'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che tale variazione del bilancio di previsione riguarda ex lege la competenza e la cassa e che con essa viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio e dei principi di cui ai commi 1 e 6 dell'art.162 del D.Lgs. 267/2000;
3. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. Di trasmettere la presente deliberazione corredata dei relativi allegati all'Istituto di credito tesoriere comunale;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.
6. di notificare il presente decreto di acquisizione e delibera al sig. _____, nato _____, nonché al suo legale di fiducia, Avv. Francesco Stornello;
7. la notifica del presente decreto ai soggetti di cui al precedente art. 4 comporta il passaggio del diritto di proprietà a condizione che il pagamento dell'indennizzo avvenga nei termini di cui all'articolo 42 bis comma 2 del TUE;
8. in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente decreto;
9. il presente decreto sarà trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del Comune di Pozzallo che provvederà anche alla registrazione del medesimo e alla voltura dei cespiti a cura del Settore tecnico del Comune di Pozzallo e dell'Ufficio contratti, ciascuno per le proprie competenze;
10. ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 si comunica che avverso il presente decreto è ammesso proporre ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. competente entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni dalla medesima data davanti al Presidente della Regione siciliana.

11. onera l'ufficio di segreteria del Comune di Pozzallo di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Corte dei conti.

SI ESPRIME PARERE
TECNICO E CONTABILE
FAVORVOLE

Il Responsabile del Settore Ragioneria

Dott. Angelo Carpanzano



IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Rosanna Mallemi

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROSANNA MALLEMI

In Data/On Date:

giovedì 15 febbraio 2024 11:45:41